

In questo numero:

- **Credito IVA 2018: compensazione**
- **Detrazioni per recupero patrimonio edilizio: chiarimenti dell'agenzia**
- **UE: elenco paesi ad alto rischio riciclaggio**
- **Iperammortamento: perizia entro fine esercizio**
- **Dichiarazioni doganali e dazi in caso di "no deal" brexit**

LEGAL

- **Pensione quota 100. come funziona? chi ne ha diritto?**

CREDITO IVA 2018: COMPENSAZIONE

Con l'approvazione del modello IVA 2019, dallo scorso 1 febbraio (e fino al 30.4.2019) è possibile presentare la **dichiarazione** relativa alle **operazioni** compiute nel **2018**. **Decorsi 10 giorni** dall'invio del modello, è possibile utilizzare il credito in compensazione **orizzontale** di importo **superiore a 5 mila euro**, sempreché la dichiarazione sia fornita di **visto di conformità**. **Non** sono invece previste **limitazioni**, né temporali, né di importo, per compensazioni **IVA da IVA**. Il **codice** tributo da indicare in F24 è sempre il **6099** ed il limite massimo di credito IVA compensabile è di **euro 700.000**. Si consideri che l'**Agenzia**, per effetto di un provvedimento del 28.8.2018, ha **facoltà di sospendere** fino a 30 giorni l'esecuzione delle **compensazioni** che, a suo avviso, presentino **profili di rischio**, derivanti da: - tipologia del debito pagato; - tipologia del credito compensato; - coerenza dei dati presenti nella delega di pagamento; - dati presenti nell'anagrafe tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, relativi al soggetto pagante; - analoghe compensazioni precedentemente effettuate; - presenza di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento.

DETRAZIONI PER RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

Con la risposta all'interpello n. 62/2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti riguardo al diritto alle **detrazioni fiscali** per il **recupero del patrimonio edilizio**. In particolare l'Agenzia ha precisato che: - il **limite di spesa** per il calcolo delle detrazioni deve essere riferito a **ciascuna delle unità immobiliari**, autonomamente accatastate, componenti l'edificio **prima dell'intervento** di ristrutturazione, **anche** nel caso in cui l'unità immobiliare su cui si effettuano i lavori **non sia destinata ad uso abitativo**. In tale conteggio **non rientrano le pertinenze** anche se accatastate separatamente; - per quanto riguarda le spese sulle **parti comuni**, esse rilevano con un autonomo limite di spesa, anche se il complesso immobiliare risulta di **proprietà di un unico soggetto** e la loro **ripartizione** dovrà essere effettuata sulla base dei **millesimi di proprietà** delle singole unità immobiliari iniziali; - l'agevolazione spetta **anche** per gli interventi di ristrutturazione con **demolizione e ricostruzione**, purché gli stessi possano rientrare tra quelli di <ristrutturazione edilizia>, di cui all'art. 3, comma 1, lett. d-, del D.P.R. n. 380/2001. Al riguardo **sarà il Comune ad attestarne la corrispondenza**; - anche per il **bonus mobili** l'importo della detrazione sarà commisurato alle unità immobiliari **accatastate all'inizio degli interventi**, ma **non** danno diritto all'agevolazione in parola la realizzazione di **posti auto, box auto** e gli interventi volti a **prevenire il compimento di atti illeciti** di terzi; - per quanto riguarda il **bonus verde**, il limite di 5 mila euro è riferito al **numero delle unità immobiliari** ad uso abitativo che risultano **accatastate** nel complesso immobiliare nell'**anno di sostenimento della spesa**.

UE: ELENCO PAESI AD ALTO RISCHIO RICICLAGGIO

La **Commissione europea**, il 13 febbraio scorso, ha emanato un regolamento delegato che aggiorna l'**elenco di Paesi terzi a rischio riciclaggio e finanziamento al terrorismo**. L'obiettivo è quello di fornire un **supporto alle banche** ed agli altri **soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio** dell'UE per individuare i **flussi sospetti di denaro**. Tali soggetti dovranno infatti adottare **misure rafforzate di <adeguata verifica della clientela>** nei casi di operazioni finanziarie che coinvolgano clienti e istituti finanziari dei paesi terzi ad alto rischio che vi figurano. Il citato regolamento sarà presto **sottoposto agli organi comunitari competenti per l'approvazione**. **L'elenco comprende** i seguenti paesi: Afghanistan, Samoa americane, Bahamas, Botswana, Corea del Nord, Etiopia, Ghana, Guam, Iran, Iraq, Libia, Nigeria, Pakistan, Panama, Porto Rico, Samoa, Arabia Saudita, Sri Lanka, Siria, Trinidad e Tobago, Tunisia, Isole Vergini americane, Yemen.

IPERAMMORTAMENTO: PERIZIA ENTRO FINE ESERCIZIO

Il Ministero dell'Economia ha precisato, con la circolare n. 48160 dell'1.3.2019, che la **perizia giurata**, necessaria per beneficiare dell'**iperammortamento**, deve essere predisposta **entro la fine dell'esercizio**, ma **non** è richiesta la **data certa** della disponibilità di tale documento da parte dell'impresa.

DICHIARAZIONI DOGANALI E DAZI IN CASO DI “NO DEAL” BREXIT

Con l’uscita del Regno Unito dall’UE il 29 Marzo e la bocciatura del withdrawal agreement, lo scenario verosimile che si prospetta è la “no deal” Brexit, con **impatto immediato sulla fiscalità diretta delle imprese a partire dal 30 Marzo**. In tal caso tutti gli **scambi di beni**, oggi cessioni intracomunitarie, **diventeranno esportazioni e importazioni**; perciò occorrerà presentare apposite **dichiarazioni doganali** e **corrispondere i dazi** all’importazione previsti dalla tariffa doganale Ue o dalla tariffa doganale UK. I beni di origine UK dovranno infatti essere considerati non di origine preferenziale e i relativi controlli alle frontiere comporteranno la **necessità di revisionare i contratti in essere** con clienti e fornitori UK riguardo le clausole incoterm. Gli accordi di libero scambio non saranno più applicabili al Regno Unito, così come le autorizzazioni doganali rilasciate dalle autorità britanniche non saranno più spendibili in Ue e viceversa. Per poter importare nel Regno Unito sarà necessario un **codice EORI Uk** (il codice EORI Ue non sarà più valido in UK) e decadranno anche tutte le semplificazioni previste per l’IVA per gli scambi con UK: **l’IVA sugli acquisti non potrà più essere assolta mediante il meccanismo del reverse charge**. Sarà nostra premura monitorare l’evoluzione degli accordi UE – UK in materia ed illustrarvi lo scenario che si delinea.

LEGAL

PENSIONE QUOTA 100. COME FUNZIONA? CHI NE HA DIRITTO?

Il D.L. n. 4 del 28.1.2019, fatte salve eventuali modifiche eventualmente apportate al testo in sede di esame parlamentare per la conversione in legge, ha introdotto nuove disposizioni in materia di **requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata** per la generalità dei lavoratori iscritti alle Gestioni INPS. Tra queste, l’art. 14 in particolare disciplina la c.d. **“pensione quota 100”**, quale nuovo canale di uscita anticipata dal lavoro che darà la possibilità ad una “fetta” di lavoratori di ritirarsi con circa cinque anni di anticipo rispetto a quanto previsto dalla pensione di vecchiaia. Restando ferme le speciali disposizioni di settore, che prevedano requisiti più favorevoli per l’accesso al pensionamento, tale nuova tipologia di trattamento offre infatti l’opportunità di uscire dal mondo del lavoro a coloro che perfezionano, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni. Il requisito contributivo richiesto potrà essere raggiunto anche dai lavoratori che hanno avuto una carriera discontinua, essendo prevista la possibilità di cumulare i periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali INPS. È prevista, inoltre, **l’incumulabilità della “pensione quota 100”** con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di € 5.000,00 lordi annui, per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (pari a 67 anni). La “pensione quota 100” inizierà ad essere corrisposta dal **1.4.2019**, con la previsione di alcune “finestre” d’attesa tra la maturazione dei requisiti e la liquidazione della pensione, differenziate in relazione alle diverse tipologie di personale e alla natura pubblica o privata del datore di lavoro, finalizzate ad evitare un esodo anticipato di massa dei lavoratori.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	06/03/19	31/12/18	31/12/17	CAMBI	06/03/19	31/12/18	31/12/17	SPREAD	06/03/19	31/12/18	31/12/17
3 mesi	-0,308	-0,313	-0,329	Euro - Usd	1,131	1,145	1,199	Btp vs BUND 10 years	249,2	246,9	157,5
6 mesi	-0,232	-0,240	-0,271	Euro - yen	126,40	125,85	135,01				
1 anno	-0,108	-0,119	-0,186								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l’attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.